



IN TEMA DI LANCIO DI SASSI CONTRO VEICOLI IN TRANSITO STRADALE

Premessa - La cronaca (spesso nera) ci ha raccontato di quel pericoloso fenomeno (anni fa addirittura diventato per un certo periodo vera e propria macabra 'moda') del lancio di sassi contro i veicoli in transito lungo un tratto stradale, alcuni episodi dei quali si sono conclusi anche con la morte del conducente o del passeggero. L'occasione per tornare sull'argomento è una recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione proprio su questo tema.

In caso di lancio di sassi, data per pacifica l'integrazione delle fattispecie di danneggiamento (635 c.p.¹) e violenza privata (art. 610 c.p.²), qui ci si intende soffermare sulla possibilità di contestare o meno il reato di lesioni personali (art. 582 c.p.) nel momento in cui l'evento non si verifica (delitto tentato).

Lesioni personali: cenni - In generale, le varie situazioni in cui la condotta del soggetto attivo procura alla vittima una malattia ovvero un'incapacità ad attendere alle normali occupazioni lavorative³ sono descritte dagli artt. 582 e 583 del codice penale.

Nel primo caso, trattasi di un **delitto a forma libera**, che può essere realizzato tramite azione od omissione e dove le lesioni possono essere realizzate con **qualsunque mezzo idoneo**.

Sotto l'aspetto dell'elemento soggettivo, mentre per la dottrina sono possibili tre diversi orientamenti⁴, per la giurisprudenza il **dolo** è costituito dalla generica volontà di colpire taluno con violenza, senza che la volontà sia vincolata alle conseguenze lesive della condotta (Cass. 5 giugno 2019, n. 25116).

Può integrare l'elemento psicologico anche il **dolo eventuale** (Cass. 3 luglio 2019, n. 28891), che non è

però compatibile con il tentativo (Cass. 20 marzo 2012, n. 14342).

Il delitto è a **consumazione istantanea**. Tuttavia, il **tentativo** è ammissibile⁵.

L'aggravante dell'arma - L'art. 585, 1° comma, c.p. (*Circostanze aggravanti*) prevede tre gruppi di circostanze aggravanti - concernenti le lesioni personali, l'omicidio preterintenzionale e i delitti di cui agli *artt. 583-bis e 583-quinquies c.p.* - fra cui l'essere il **fatto commesso con armi** o con sostanze corrosive.

Tale ultima circostanza è a effetto comune, comportando un aumento della pena fino ad un terzo rispetto al reato base.

La circostanza aggravante dell'arma ricorre nel momento in cui il reato venga commesso con l'uso di un'arma, a prescindere dalla legittimità del *possesso* o *del porto* di essa o dal luogo in cui venga usata (Cass. 18 novembre 2003).

Per la Suprema Corte (Cass. 7 settembre 2017, n. 40826) l'aggravante è configurabile anche con riguardo al delitto di lesioni personali tentato, cioè l'ipotesi che qui si commenta.

Per meglio inquadrarne gli aspetti giuridico-pratico è utile fare un cenno alla nozione di **arma**.

Secondo la definizione 'giuridica' (derivante dal combinato disposto degli artt. 585 e 704 c.p., 30 TULPS e L. 18 aprile 1975, n. 110), ai fini del presente contributo per *armi* s'intendono quelle **da sparo** e tutte le altre⁶ la cui **destinazione naturale è l'offesa alla persona**, nonché tutti gli **strumenti atti ad offendere** dei quali è dalla legge vietato il porto in modo assoluto ovvero senza giustificato motivo.

Tale definizione individua sia la categoria delle armi cd. proprie che quella delle armi cd. *improprie*.

Nella categoria delle armi **proprie** sono da includere le armi in virtù della **caratteristica intrinseca** della cosa, rivelata dal **modo di funzionamento** (arma da sparo) ovvero dalla sua **destinazione naturale** (come le armi da getto, da taglio o punta, i congegni esplodenti/dirompenti o incendiari, gli elementi nbc-r, le pistole lancia-razzi) per l'**offesa alla persona** (art. 585, comma 2, n. 1, c.p.).

Invece, la categoria delle ccdd. **armi improprie** ricomprende sia tutti gli **strumenti atti a offendere**, dei quali è vietato dalla legge il porto, o in modo assoluto, ovvero senza giustificato motivo (art. 585, comma 2, n. 2, c.p.), che **qualsiasi strumento/oggetto** che, anche se la naturale destinazione non è l'offesa, sia **chiaramente utilizzabile - in relazione alle circostanze di tempo o di luogo - per l'offesa alla persona** (art. 4, commi 1 e 2, L. n. 110/1975)⁷.

Con la disposizione dell'art. 4, 2° comma, L. n. 110/1975 il legislatore ha **esteso** al massimo la **nozione di arma impropria** facendo così emergere due ordini di problemi relativi alle armi improprie: il primo sulla distinzione delle stesse rispetto alle armi proprie⁸; il secondo sull'individuazione del minimo indispensabile perché uno strumento possa essere considerato arma, sia pure impropria.

Sulla base di tali considerazioni, la circostanza aggravante del fatto commesso con armi ricorre solo quando l'oggetto qualificato come arma è usato in maniera propria, conformemente alla sua funzione di strumento idoneo e destinato all'offesa dell'incolumità personale (Cass. 14 dicembre 2012, n. 8481).

Pertanto, con tali premesse, la giurisprudenza ha considerato, fra le altre, arma impropria:

- una **pietra** (App. Milano, 23 marzo 2006);
- il **sasso da fiume** portato in uno stadio di calcio (Cass. 3 dicembre 1993);
- i **sassi** in genere (Cass. 10 luglio 2008, n. 43348)⁹.

Il lancio contro veicoli del trasporto pubblico - Nel caso in cui il veicolo colpito dai sassi effettui un pubblico trasporto, viene ad integrarsi l'ipotesi di attentato alla sicurezza dei trasporti.

Infatti, l'art. 432 c.p. tutela l'incolumità pubblica ma limitata alle lesioni che interessino la sicurezza dei veicoli destinati all'uso collettivo e in servizio pubblico¹⁰.

Per "**trasporti pubblici**" si intendono i trasporti organizzati ed esercitati nel pubblico interesse in modo che di essi possa avvantaggiarsi direttamente il pubblico, (in maniera incondizionata o condizionata, con un servizio a pagamento ovvero gratuita) con esclusione di tutti i trasporti privati di qualsiasi specie.

Per una parte della dottrina, rientrano in tale nozione i trasporti gestiti da impresa esercente servizi pubblici o

di pubblica necessità, anche se privata, purché vi sia stata concessione o autorizzazione amministrativa.

Il tentativo nelle lesioni personali - Come noto, l'art. 56 c.p. nel disciplinare il **delitto tentato** statuisce che chi compie **atti idonei, diretti in modo non equivoco** a commettere un delitto, risponde di delitto tentato, se l'azione non si compie o l'evento non si verifica.

Tale valutazione è operabile anche "*ex ante*" in rapporto alle circostanze di fatto ed alle modalità della condotta (Cass. 21 gennaio 2015, n. 7341; 17 maggio 2011, n. 36422).

Pertanto, posto che ai fini della punibilità del tentativo rileva l'**idoneità causale** degli atti compiuti al conseguimento dell'obiettivo delittuoso nonché l'**univocità** della loro destinazione, nel caso ipotizzato ad inizio trattazione, colpire con alcuni sassi un veicolo in corsa lungo la strada è attività posta in essere univocamente diretta (almeno¹¹) a ferire gli occupanti del veicolo (Cass. 19 dicembre 2019, n. 51234).

È consentito l'arresto facoltativo in flagranza ex art. 381 c.p.p.

Procedibilità - Ai sensi dell'art. 582, 2° comma, c.p. le lesioni personali sono punibili a querela della persona offesa se il fatto causi una malattia non superiore ai venti giorni. Diversamente la procedibilità è **d'ufficio**.

Rimane da chiarire se il tentativo di lesioni sia perseguibile *ex officio* ovvero a querela di parte.

La dottrina si è divisa tra chi ritiene che sarebbe sempre richiesta la querela, in relazione alla minor gravità del tentativo, e coloro secondo i quali anche la punibilità del tentativo di lesione (*ex officio* ovvero a querela) dipenderebbe dalle concrete modalità della condotta e dalla prevedibilità al momento del fatto che l'evento di malattia sia pari o superiore (ovvero inferiore) a 20 giorni.

La giurisprudenza ha finora preferito seguire la seconda tesi, sostenendo che il tentativo è procedibile a querela di parte solo se, con giudizio fondato sulle prevedibili conseguenze, valutate in concreto e tenuto conto dei mezzi adoperati e di ogni altra utile circostanza, sia da ritenersi che, in caso di consumazione, sarebbero conseguite lesioni di durata non superiore a venti giorni, purché non ricorra alcuna circostanza aggravante ex art. 582 c.p.

Per completezza ed orientamento operativo nella valutazione dei fatti, sotto il profilo pratico-giuridico è irrillevante:

- l'aver reperito i sassi sul posto ovvero averli portati con sé, premeditando l'azione;
- la dimensione ridotta delle pietre;
- la posizione adottata del soggetto attivo (di fianco al guard-rail o sopra un cavalcavia) se comunque ottimale al raggiungimento dello scopo. ■

***Ten. Col. Guardia di Finanza**

Le note alla pagina seguente >

1 - La norma che sanziona chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione del delitto previsto dall'articolo 331, è stata riformulata dall'art. 2, 1° comma, lett. l), D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7 («Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma dell'art. 2, 3° co., L. 28.4.2014, n. 67») che ha escluso la rilevanza penale dei fatti di danneggiamento semplice (già previsti al 1° comma dell'art. 635 previgente) ora qualificati quali **illeciti civili**, sottoposti alla sanzione pecuniaria civile da cento a ottomila euro.

2 - Ove si punisce chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualcosa, in quanto la condotta del lancio integra l'elemento costitutivo della violenza costringendo il soggetto passivo a fermare il veicolo - magari anche effettuando manovre di emergenza - a causa dei danni subiti ovvero per constatarne la presenza e verificare la possibilità o meno di proseguire la marcia.

Per la giurisprudenza (Cass. 13/04/2010, n. 20749) integra il delitto di violenza privata il lancio sulla sede stradale di sassi di notevoli dimensioni, perché costringe gli automobilisti in transito a brusche frenate o a sterzate improvvise.

3 - L'art. 582 c.p. prevede la figura base di lesioni (definite in dottrina come **semplici o lievi**), che ricorre ove la malattia presenti una durata da 21 a 40 giorni; ove la malattia non superi i 20 giorni, le lesioni sono considerate **lievissime** (2° comma).

L'art. 583 c.p., invece, descrive (1° e 2° comma) varie ipotesi di lesioni, definite rispettivamente **gravi o gravissime**, in forza di circostanze aggravanti a effetto speciale.

4 - Il dolo di lesione consisterebbe con:

- a) la volontà di far subire all'altrui persona una violenta manomissione (primo orientamento);
- b) la volontà di cagionare alla vittima una alterazione idonea a provocare una malattia (secondo);
- c) la previsione e l'accettazione della concreta conseguenza di malattia (terzo).

5 - Salvo il problema sollevato dalla dottrina di distinguere dal tentativo di percosse. Il criterio distintivo sarebbe ravvisabile nel diverso oggetto del dolo: nelle percosse il soggetto attivo non vuole causare alcuna malattia.

6 - Il 3° comma dell'art. 585 c.p. assimila all'arma le materie **esplosive** e i **gas asfissianti o accecanti**.

7 - In sintesi, quegli oggetti che, pur non essendo naturalmente destinati in modo esclusivo all'offesa della persona, presentano una facilità di impiego in direzione offensiva della persona e un'elevata potenzialità lesiva.

Per espressa previsione, restano fuori dalla nozione di arma impropria **le aste di bandiere, dei cartelli e degli striscioni** usate nelle pubbliche manifestazioni e nei cortei, nonché gli altri oggetti simbolici usati nelle stesse circostanze, salvo che vengano adoperati come oggetti contundenti.

8 - La distinzione sta principalmente nell'individuazione della **destinazione principale** come quella corrispondente all'uso normale, da accertare con specifico riferimento all'impiego naturale dei singoli strumenti in un determinato ambiente sociale alla stregua dei costumi, delle usanze, delle esperienze affermatesi in un determinato momento storico (Cass. 18.11.1996).

9 - *Contra* P. Lucca 27 settembre 1989, secondo cui non è possibile ricomprendere i sassi sotto l'art. 4, 2° comma, L. n. 110/1975, poiché, altrimenti, nessun oggetto mobile in natura si sottrarrebbe alla possibilità di essere assunto nella categoria medesima.

10 - La norma tutela il bene giuridico della pubblica incolumità, esposto a pericolo da fatti posti in essere contro i pubblici trasporti per terra, per acqua o per aria.

11 - In Cass. 25 marzo 2003, n. 19897 l'imputato è stato ritenuto responsabile del delitto di **tentato omicidio** per aver lanciato di notte, dal cavalcavia di un'autostrada, numerosi sassi e cocci di terracotta, che toccavano il suolo mentre stavano sopraggiungendo a velocità elevata alcune vetture sulle corsie interessate dal lancio, ritenendo la Corte gli atti idonei a causare l'evento morte.

Peraltro, le circostanze del caso concreto (dispersione sulla carreggiata di una molteplicità di oggetti non agevolmente avvistabili - come cocci ed una pietra a spigoli vivi - e capaci di provocare danni ai pneumatici o comunque turbative alla marcia normale delle autovetture su strada destinata a grande traffico ad alta velocità nonché anche l'orario prescelto) sono state giudicate sintomatiche della volontà, sia pure non esclusiva, di attentare alla vita degli automobilisti.

I dati dell'Osservatorio ASAPS sul lancio sassi nel 2019

Purtroppo assistiamo ad un certo risveglio degli incoscienti che lanciano sassi. L'Osservatorio ASAPS nel 2019 ha registrato 115 episodi significativi, 2 avvenuti sulla rete autostradale e 113 su quella ordinaria nei quali purtroppo non si sono contati solo danni ai veicoli ma anche 12 feriti. Le forze di polizia hanno arrestato 8 maggiorenni e 12 sono stati fermati. I minorenni arrestati o fermati sono stati invece 25. 19 gli episodi avvenuti sulla rete stradale del nord, 43 al centro e 53 al sud.

Avezzano, sasso dal cavalcavia: paura per gli attori Fresi e Benvenuti

L'auto centrata dal lancio mentre transitava sotto ad un cavalcavia della A24. Dopo aver sfondato il parabrezza la pietra è finita nell'abitacolo

